

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

del 28 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 15b della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni conformemente all'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011³.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti

Chi domanda una prestazione menzionata nell'allegato è tenuto a pagare un emolumento.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l'allegato.

² Se un emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo, si applica una tariffa oraria di 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Art. 5 Fatturazione da parte del gestore

Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

RU 2015 4577

1 RS 172.010

2 RS 916.40

3 RS 916.404.1

4 RS 172.041.1

Art. 6 Decisione sugli emolumenti

In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all'UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 16 giugno 2006⁵ sugli emolumenti per il traffico di animali è abrogata.

² ...⁶

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

⁵ [RU **2006** 2705, **2007** 6437, **2008** 3579, **2009** 581 4255 all. n. 2, **2010** 2545, **2011** 5475, **2012** 6859 all. n. 2]

⁶ La mod. può essere consultata alla RU **2015** 4577.

Allegato
(art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

		Franchi
1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, compresi i bufali e i bisonti (marca auricolare doppia)	5.—
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	–.60
1.1.3	per animali della specie suina	–.35
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	–.35
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, compresi i bufali e i bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	2.50
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
2	Registrazione di equidi	
2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	40.—
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	60.—
3	Notifica di animali macellati	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina	5.—
3.2	animali della specie suina	–.10
3.3	equidi	5.—
4	Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose	
4.1	Animali della specie bovina:	
4.1.1	notifica mancante secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ⁷	5.—

⁷ RS 916.404.1

		Franchi
4.1.2	indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica	2.—
4.1.3	indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica	5.—
4.2	Animali della specie suina:	
4.2.1	notifica mancante secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.2.2	indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macellazione o del numero di animali, per cartolina di notifica	5.—
4.3	Equidi:	
4.3.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 2-5 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.3.2	notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—
5	Consegna di dati	
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'igiene veterinaria di cui all'articolo 14 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo complessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.—
5.2	Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore: ai servizi e alle ditte e organizzazioni da essi coinvolte viene detratto dall'importo complessivo un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dati	In funzione del dispendio di tempo
6	Emolumenti per solleciti	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.—